

CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO
Autorità di Bacino Nord - Orientale (TV1)
(C.I.T.)

S T A T U T O

VERSIONE 21/9/2000

a cura di BORTOLAMI dott. GUIDO
Commercialista in PADOVA

S O M M A R I O

C A P O I ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1	NATURA E DENOMINAZIONE
ARTICOLO 2	FINALITA'
ARTICOLO 3	DURATA
ARTICOLO 4	QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

C A P O II ORGANI ED UFFICI

ARTICOLO 5	ORGANI
ARTICOLO 6	ASSEMBLEA COMPOSIZIONE
ARTICOLO 7	ASSEMBLEA FUNZIONI
ARTICOLO 8	CONVOCAZIONI
ARTICOLO 9	VOTAZIONE
ARTICOLO 10	VERBALIZZAZIONE
ARTICOLO 11	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 12	ATTRIBUZIONI
ARTICOLO 13	SEDUTE
ARTICOLO 14	PRESIDENTE
ARTICOLO 15	DIMISSIONI
ARTICOLO 16	INCOMPATIBILITA' DECADENZA
ARTICOLO 17	INDENNITA'
ARTICOLO 18	DIRETTORE - PERSONALE

C A P O III GESTIONE E FINANZA

ARTICOLO 19	CONTROLLO DELLA GESTIONE
ARTICOLO 20	SPESE DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO
ARTICOLO 21	PATRIMONIO

C A P O IV VIGILANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 22	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
ARTICOLO 23	CONTROLLO EVENTUALE DEGLI ATTI
ARTICOLO 24	REVISORI DEI CONTI

C A P O V NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25	NORME APPLICABILI
ARTICOLO 26	SUCCESSIONE E GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

S T A T U T O

CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1 NATURA E DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art.11 delle norme generali il Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 28 ottobre 1988, n.785, è costituito. quale Ente responsabile di bacino un Consorzio obbligatorio tra i Comuni del bacino TV1 Nord - Orientale.

1 bis. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale Ente Pubblico economico.

2. Il Consorzio viene denominato : "Consorzio per i servizi di igiene del territorio" (C.I.T.)

Stabilisce attualmente la propria sede in Comune di Vittorio Veneto, presso la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Successivamente la sede verrà ubicata nel Comune ove sarà installato l'impianto principale.

ARTICOLO 2 FINALITA'

Il Consorzio:

- assume la qualifica di Ente responsabile di bacino ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- assume altresì la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti siccome individuati nell'art. 1 del D.Lgs. 5/2/1997, n.22 (rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi, etc.) nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni Consorziati, nella forma prevista dall'art. 23 del citato D.Lgs. ed ha in particolare i seguenti scopi:

a) cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita ;

b) promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti

c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione

d) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata

e) coordina la raccolta e il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di riferimento;

f) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;

g) formula le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza

h) effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti

di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi

i) attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico

l) promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

m) stipula con i Comuni consorziati il Contratto di Servizio per gli effetti dell'art.4 della legge 29/3/1995 n.95.

2. Il Consorzio è il titolare esclusivo delle approvazioni e autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ARTICOLO 3 DURATA

1.La durata del Consorzio è stabilita a tempo indeterminato. Eventuali variazioni alla composizione del Consorzio, devono essere deliberate dall'Assemblea, a seguito del provvedimento della Giunta Regionale con il quale viene modificato il perimetro territoriale del relativo bacino di utenza.

ARTICOLO 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

1. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione.
2. Il rappresentante dell'Ente esercita in Assemblea le prerogative di voto come definite all'art. 6, comma 2

CAPO II ORGANI E UFFICI

ARTICOLO 5 ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente

ARTICOLO 6 ASSEMBLEA COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o loro delegati. 2. La rappresentatività, in seno all'Assemblea, dei Sindaci o loro delegati è proporzionale al numero degli abitanti del Comune rappresentato, ed è calcolata in un voto ogni 5.000 abitanti o frazioni di 5.000 secondo l'ultimo censimento generale della popolazione. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è, comunque, assicurato un voto.

ARTICOLO 7 ASSEMBLEA FUNZIONI

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione, la revoca, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, la nomina del Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) le modifiche dello statuto, diverse da quelle di cui all'art.3, da assumere col voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione;
 - c) la determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli Amministratori e del trattamento economico dei Revisori dei conti
 - d) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione dei programmi pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari, dei bilanci annuali e pluriennali: economici e finanziari, dei conti consuntivi;
 - e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione: le piante organiche e relative variazioni;
 - f) la contrazione dei mutui;
 - g) costituire o partecipare ad Enti e/o Società a capitale pubblico, e/o a capitale a prevalenza pubblica, ovvero assumere partecipazioni anche minoritarie in altre Società e/o Enti economici;
 - h) la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle tariffe dei singoli servizi, per le quali la norma non le riserva ad altri Enti e/o Autorità, nel qual caso saranno solo recepite, dei criteri di riparto delle spese generali tra gli Enti locali consorziati, nonché dell'ammontare del contributo annuale di gestione a carico degli stessi;
 - i) l'affidamento in concessione degli impianti;

ARTICOLO 8 CONVOCAZIONI

1. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, la prima Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato del Comune ove ha sede il Consorzio ed è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti l'Assemblea non inferiore alla metà che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione;
 - in seconda convocazione con la presenza di un numero di componenti non inferiore ad 1/3 che rappresentino la maggioranza delle quote stesse.
2. In tutti gli altri casi, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione ed in seconda convocazione, con un numero di componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote stesse.
 3. La convocazione di cui al comma 1 deve avvenire entro 90 giorni dal rinnovo degli Enti facenti parte del Consorzio.

ARTICOLO 9 VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 2 e avvengono, di norma per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.
4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti.
5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede pari al numero dei voti, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge o dallo Statuto.

ARTICOLO 10 VERBALIZZAZIONE

1. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore.
2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto, previa presentazione di un documento programmatico, dall'Assemblea nel suo seno nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri.
2. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente, Vice Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le 2 liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. E' eletta la lista che ha conseguito il maggiore numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.
4. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 5 anni e decadono di diritto in coincidenza con il rinnovo della maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti consorziati. Tali organi, decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultano urgenti ed improrogabili per la vita dell'Ente.
5. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei voti assegnati.
6. Tale mozione, sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione, può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista del Consiglio di Amministrazione del Presidente e del Vice Presidente.
Essa è notificata agli interessati, ed al Sindaco, o suo delegato, del Comune ove ha sede il Consorzio.
Se il Presidente non provvede alla convocazione dell'Assemblea, vi provvede il Vice Presidente o il Sindaco, o suo delegato, del Comune ove ha sede il Consorzio entro 40 giorni dalla presentazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 12 ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
- b) svolgere attività propositiva nei confronti dell'Assemblea;
- c) adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
- d) la nomina dei rappresentanti del Consorzio nelle Società di capitali e/o negli Enti anche economici, in cui partecipa;

2. Rientra altresì nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) i regolamenti ed i pareri
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le assunzioni del personale, lo stato giuridico ed economico del personale
- c) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea
- e) le variazioni di bilancio, previo parere dei Revisori dei Conti, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva;

ARTICOLO 13 SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal componente più anziano di età.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 14 PRESIDENTE

1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza, impedimento o dimissioni il Vice Presidente, o in loro assenza, il componente più anziano di età:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente con facoltà di delega al Direttore;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e sono efficaci nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo dell'Ente.

2. Le dimissioni del Presidente o dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione non determinano la decadenza del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea provvede entro 60 giorni alla loro sostituzione.

ARTICOLO 16 INCOMPATIBILITA' DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla legge vigente.

ARTICOLO 17 INDENNITA'

1. Al Presidente è corrisposta un'indennità mensile di carica secondo la vigente normativa.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposta un'indennità mensile secondo la vigente normativa.
3. Ai componenti dell'Assemblea compete un'indennità di presenza per l'effettiva, partecipazione ad ogni seduta secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 18 DIRETTORE - PERSONALE

1. Il Direttore, laureato e di comprovata esperienza professionale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto e col voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.
2. Il Direttore:
 - a) ha la responsabilità gestionale dell'Ente;
 - b) assiste gli organi istituzionali dello stesso;
 - c) partecipa con parere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i processi verbali;
 - d) ha la responsabilità del personale
 - e) coordina l'attività tecnico - amministrativa e finanziaria dell'Ente;
 - f) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi del Consorzio
 - g) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti
 - h) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.
4. Il Consorzio, per il suo funzionamento, si avvale di proprio e di personale dipendente dagli Enti consorziati; può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale.
5. L'organizzazione degli uffici ed i rapporti tra il Direttore e il personale saranno disciplinati con apposito regolamento.

CAPO III GESTIONE E FINANZA

ARTICOLO 19 CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonee per un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di perseguire il costante equilibrio dei costi e dei ricavi e di garantire il pareggio del bilancio.

ARTICOLO 20 SPESE DI GESTIONE E D'INVESTIMENTO

1. Alle spese di gestione si provvede con il trasferimento corrente di servizio obbligatorio che verrà determinato, a carico di ciascuna Amministrazione consorziata, dall'Assemblea in misura proporzionale alle quote di partecipazione in sede di bilancio.
2. Qualora un Comune consorziato non effettui il pagamento del trasferimento previsto dal presente articolo il Consorzio previa formale diffida, può sospendere l'erogazione dei servizi.
3. Il Consorzio provvederà alle spese di investimento mediante
 - contributi in conto capitale delle Amministrazioni consorziate
 - contrazione di mutui in proprio;
 - contributi statali, regionali o di altri Enti pubblici di cui potranno beneficiare le opere e le iniziative da realizzare e i servizi da gestire.

ARTICOLO 21 PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
2. Il Consorzio si avvale dei propri mezzi finanziari ed il servizio di tesoreria è distinto e separato da quello dei singoli Enti consorziati;

3. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti consorziati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

CAPO IV VIGILANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 22 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

1. Il Consorzio per assicurare l'obbligatoria pubblicazione all'Albo Pretorio degli Enti nonché la permanente informazione sulla propria attività trasmette a cura del Direttore, agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. I Comuni possono avere copia di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. Le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

4. L'Assemblea Consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di 20 giorni se richiesta da uno o più componenti che rappresentino 1/5 delle quote di partecipazione o almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea.

ARTICOLO 23 CONTROLLO EVENTUALE DEGLI ATTI

1. A norma dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e in analogia a quanto previsto dall'art. 45 della stessa legge, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene:

- gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e in generale tutti i contratti;
- contributi, indennità, compensi rimborsi ed esenzioni ad Amministratori, a dipendenti o a terzi;
- assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;

sono sottoposte al controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo competente per territorio nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, un numero di componenti l'Assemblea che rappresenti almeno 1/3 delle quote di partecipazione o almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando un numero di componenti l'Assemblea che rappresenti 1/3 delle quote di partecipazione o almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con gli alti fondamentali di cui all'art.7.

ARTICOLO 24 REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei Revisori ufficiali dei conti, dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

3. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Non possono essere eletti Revisori dei conti, e se eletti decadono, i Consiglieri, dei Comuni facenti parte del Consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono legati all'Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dei conto consuntivo.

6. I Revisori dei conti si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

7. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono all'Assemblea nella prima seduta utile.

8. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli Revisori sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non potrà superare il limite del 65% del trattamento economico annuo attribuibile ai Revisori del Comune più popoloso facente parte del Consorzio.

CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25 NORME APPLICABILI

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le norme previste dalla vigente legislazione per le Aziende Speciali in quanto compatibili.

2. Si osservano altresì le norme della Legge n. 142/90 se compatibili.

ARTICOLO 26 SUCCESSIONE E GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

1. Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.

2. Il patrimonio esistente alla data della trasformazione, ripartito tra i singoli associati in ragione dei rispettivi conferimenti iniziali e successivi viene valutato ai fini della definizione delle quote di partecipazione previste dall'art. 20.

3. Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello statuto.